

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA “VERDE” E DEI SERVIZI CONNESSI PER
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA E ALTRI ENTI CONVENZIONATI
EDIZIONE 4**

IN.VA. S.p.A.

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E
FORNITURE**

CIG **7496644A53**



CAPITOLATO TECNICO

1.	Premessa.....	3
2.	Definizioni	3
3.	Attivazione della fornitura	5
4.	Servizio di trasporto e di dispacciamento	6
5.	Gestione tecnica della fornitura	6
6.	Certificazione dell’Energia Verde	6
7.	Utilizzo del marchio per Energia Verde	6
8.	Corrispettivi e modalità di pagamento	7
9.	Call center.....	7
10.	Verifiche ispettive.....	8
11.	Flusso Dati	8



1. Premessa

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per le Amministrazioni contraenti indicate nell' "Elenco Amministrazioni contraenti e riepilogo consumi 2017". Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e relativa appendice, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali.

2. Definizioni

Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

- a) **AEEGSI:** l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
- b) **Data di attivazione della Convenzione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni contraenti possono utilizzare la Convenzione, inserendo gli Ordinativi di fornitura nella Piattaforma.
- c) **Data di attivazione dell'Ordinativo di fornitura:** data a partire dalla quale si concretizza la fornitura dei beni o la prestazione di servizi ai sensi delle disposizioni contenute nella documentazione di gara.
- d) **Distributore Locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- e) **Delivery:** è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso, decorrente dalla Data di attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'ordinativo della fornitura (ODA).
- f) **Energia Verde:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.
- g) **Fascia/e Oraria/e:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell'AEEGSI n. 181/06 e s.m.i.
- h) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- i) **Fornitura a Prezzo Fisso:** Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi (Delivery) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo fisso di cui alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata da Consip S.p.A. per il Lotto della Valle d'Aosta, calcolato sulla base del Prodotto Fisso – resta fisso ed invariabile.
- j) **Fornitura a Prezzo Variabile:** Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile di cui alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata da Consip S.p.A. per il Lotto della Valle d'Aosta – varia mensilmente.
- k) **Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- l) **GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- m) **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- n) **Ordinativo di fornitura:** è l'Ordinativo di fornitura - ed i relativi allegati –inviato al Fornitore tramite la Piattaforma.



CAPITOLATO TECNICO

- o) **Perdite di Rete:** (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi.
- p) **Prodotto Fisso:** è il valore medio - espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale - delle quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price dell'Italian Baseload Quarter Futures relative ai 4 Quarter che approssimano al meglio la Delivery rilevate sul Italian Futures | EEX Power Derivatives dell'European Energy Exchange AG (eeX) dal 16esimo all'ultimo giorno - compresi - del quarto mese antecedente la Delivery (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell'Ordinativo di fornitura).
- q) **PUN:** Media dei prezzi zionali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- r) **PUNIndex:** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche.
- s) **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione contraente pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- t) **Quantitativo Stimato del Contratto:** valore complessivo presunto della fornitura per 24 mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di fornitura dall'Amministrazione contraente.
- u) **Quarter:** sono i 4 trimestri dell'anno solare, nel dettaglio:
- **Q1** = gennaio-marzo
 - **Q2** = aprile-giugno
 - **Q3** = luglio-settembre
 - **Q4** = ottobre-dicembre
- v) **TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI 654/2015/R/eel e s.m.i. "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023".
- w) **TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)".
- x) **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".
- y) **Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- z) **Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).

Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture

CIG 7496644A53



aa) **Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

3. Attivazione della fornitura

Gli Ordinati di fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Quantitativo Stimato del contratto, dovranno essere inviati secondo il modello di Ordinato di fornitura di cui all'Allegato "C" dello Schema di Convenzione unitamente all'indicazione dei consumi presunti relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinato di fornitura.

L'Amministrazione contraente s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinato di fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinato di fornitura in caso di ricezione dell'Ordinato entro le ore 12:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinato in caso di ricezione dell'Ordinato dopo le ore 12:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. Esclusivamente nel caso di Punto/i di Prelievo proveniente/i dal servizio di Salvaguardia, il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinato di fornitura in caso di ricezione dell'Ordinato entro le ore 12:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del quarto mese successivo alla ricezione dell'Ordinato in caso di ricezione dell'Ordinato dopo le ore 12:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, per le utenze (PoD) già attive, la fornitura potrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del mese.

Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinati di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

Per effetto di detti Ordinati di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura fosse inferiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinati di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinati di Fornitura nei limiti del Quantitativo Complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per n. 24 mesi consecutivi a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.

Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione contraente non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di switching passivo subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinato di fornitura, non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore - preso atto della situazione - è tenuto ad avvisare l'Amministrazione contraente e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinato di fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione contraente, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il 1° giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via fax, PEC o mail - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di attivazione della fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente.



Una volta che il singolo Ordinativo di fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione per ogni mese di ritardo.

Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell'Ordinativo di fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax o PEC, all'Amministrazione contraente e/o alla relativa Unità Ordinante.

4. Servizio di trasporto e di dispacciamento

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo articolo 8.

5. Gestione tecnica della fornitura

Le fasce orarie - F1, F2 ed F3 - come definite al precedente articolo 2, potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.

Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

6. Certificazione dell'Energia Verde

Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine per tutti i Punti di Prelievo per l'ammontare complessivo pari al consumo totale effettivo degli stessi.

7. Utilizzo del marchio per Energia Verde

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni contraenti, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni contraenti chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore



CAPITOLATO TECNICO

non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8.

8. Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinato di fornitura saranno calcolati utilizzando la percentuale di ribasso da applicare al **prezzo fisso** della Convenzione Consip per il lotto riferito alla Valle d'Aosta, in vigore nei singoli periodi di fatturazione, per la sola componente energia e perdite in rete, espressi in Euro/MWh, differenziati per misuratori, tipologie di contratto e Fasce Orarie ed aumentati delle corrispondenti Perdite di Rete.

Le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinato di fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente paragrafo.

Oltre ai corrispettivi di cui al precedente paragrafo, sono totalmente a carico dell'Amministrazione contraente:

- a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile;
- b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'AEEG;
- c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente sopra indicati.

Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate, nonché il CIG derivato indicato nell'Ordinato di fornitura. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il Fornitore s'impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.

9. Call center

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center o un numero di telefono di account manager dedicato che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. richieste di informazioni circa la Convenzione;

Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture

CIG 7496644A53



CAPITOLATO TECNICO

- b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- c. richieste di chiarimento sulle modalità di Attivazione della Fornitura;
- d. richieste relative allo stato di Attivazione della Fornitura;
- e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un indirizzo di posta elettronica certificata, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti.

10. Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni contraenti, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la CUC potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla CUC in copia conoscenza.

I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,1% del valore del fatturato risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse secondo quanto riportato nell'appendice "Flussi Dati" del presente documento, fino ad un importo massimo di Euro 9.999,99 (novemilanovecentonovantanove/99) annui.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni degli adempimenti contrattuali da verificare, comunque presenti nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione. Le "modalità di valutazione" indicate nel suddetto Schema sono utilizzate per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel Capitolato Tecnico. In caso di deroghe agli stessi le modalità che prevedono una scala a 5 livelli non potranno essere applicate e la valutazione si baserà sui due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni contraenti che avranno effettuato Ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di ispezione, su indicazioni della CUC, effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli Ordinativi di fornitura emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

11. Flusso Dati

Il Fornitore s'impegna a fornire alla CUC alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli Ordinativi di fornitura ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dalla CUC. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla CUC, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in Appendice.



CAPITOLATO TECNICO

Schema delle Verifiche Ispettive

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di attivazione della fornitura	Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. Esclusivamente nel caso di Punto/i di Prelievo proveniente/i dal servizio di Salvaguardia, il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del quarto mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.	Art. 3 Capitolato Tecnico	Confronto della Data di Attivazione della fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato da Fornitore e documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (ad esempio: prima fattura emessa)	Conformità: corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data di Attivazione della fornitura. Non conformità grave: non corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data di Attivazione della fornitura.	Si
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1) Prezzo di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto all'art. 8 del Capitolato Tecnico.	Art.9 dello Schema di Convenzione; Art. 8 del Capitolato Tecnico	Confronto tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura.	Allegato "D" alla Convenzione (Corrispettivi e tariffe); corrispettivi riportati sul sito www.cuc.invallee.it aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	Conformità: corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura.	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.2) Opzione Verde	Per i Punti di Prelievo che attivano l'Opzione Verde deve essere presente in fattura l'evidenza di tale opzione	Art. 6 del Capitolato Tecnico	Verifica, nell'ordinativo, della richiesta di attivazione dell'OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell'OV tramite espliciti riferimenti scritti	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura.	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.3) Comunicazione di scadenza dei contratti attuativi	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione contraente, tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.	Art. 6 dello Schema di Convenzione	Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore	Conformità: invio della comunicazione entro la tempistica prevista. Non conformità grave: mancato invio o invio della comunicazione fuori dalla tempistica prevista.	Si



CAPITOLATO TECNICO

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.4) Riferimento alla Convenzione	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 9 delle Condizioni Generali	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione in oggetto	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto	No
D - Qualità del call center del fornitore	D.1) Call Center	Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: saranno per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17:00 (A meno di diversa indicazione di flessibilità da parte dell'aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione che ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti)	Art. 9 Capitolato Tecnico	Verifica attraverso una campagna di 100 telefonate in BLIND TEST telefonate ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative	n.a.	Conforme: gli orari del call center sono rispettati. Conforme con Osservazioni: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 10 % delle telefonate. Non Conformità Lieve: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 20% delle telefonate. Non Conformità Importante: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 30% delle telefonate. Non Conformità Grave (off): non sono rispettati per oltre il 30 % delle telefonate.	No

Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture

CIG 7496644A53